



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 18/2014

Baldissero Torinese, lì 21 agosto 2014

OGGETTO: Taglio di erba, siepi, rami, arbusti e mantenimento ripe lungo le strade pubbliche o di uso pubblico del Comune di Baldissero Torinese.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche o ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale, la presenza di:

- erba e siepi che, invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali, nonché limitano od ostruiscono la vista della segnaletica stradale verticale e talvolta danneggiano i corpi dell'illuminazione pubblica, riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici, riflettenti la visibilità della carreggiata;
- rami di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boschive, protesi sulla sede viaria;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali ed impianti semaforici o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

RILEVATO inoltre che i proprietari di fondi o terreni, confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, hanno l'obbligo di mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale;

RICORDATO che, l'art. 29 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico;

- di mantenere le siepi, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono, comunque, la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
- che, qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del vigente Codice Civile;

VISTO il D.Lgs n. 285/1992 e il suo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e art. 54 comma 2 del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

RITENUTO pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade pubbliche o ad uso pubblico;

ORDINA

- ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di provvedere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Web di questo Comune, a quanto di seguito specificato:

1. provvedere al taglio dell'erba, delle siepi, degli arbusti, dei rami e delle alberature ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, mantenendo gli stessi permanentemente regolati, in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale e dei marciapiedi, necessari alla circolazione veicolare e pedonale, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;

2. provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del terreno oppure la caduta di massi o di altro materiale sulla strada ed il conseguente ingombro delle pertinenze e della sede stradale..
3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
4. assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, rimuovendo ogni tipo di materiale, proveniente dal fondo o terreni di proprietà, che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;
5. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare che danneggiano i corpi dell'illuminazione pubblica riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata. Le siepi poste a dimora al confine con strade pubbliche o di uso pubblico non potranno superare l'altezza massima di metri 3,00.

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 168,00 a € 674,00 ai sensi degli artt. 29 e 31 del D. Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- che nell'eventualità in cui gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, non procedano autonomamente al taglio dell'erba, delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, **i lavori verranno eseguiti dalla ditta appaltatrice del "Servizio di Manutenzione verde pubblico comunale", senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;**
- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia, ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie;

RAMMENTA ALTRESÌ

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

DISPONE CHE

- 1) Le norme contenute in precedenti ordinanze e regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni sono da intendersi abrogate.
Le presenti disposizioni hanno validità dalla data odierna e sino a loro revoca espressa o all'entrata in vigore di nuova disciplina normativa.
- 2) Il presente provvedimento, entrerà in vigore all'atto della pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Baldissero Torinese, dove rimarrà visionabile per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicizzata nel sito istituzionale del Comune di Baldissero Torinese;
- 3) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi, relative alle norme contenute nella presente ordinanza, sono svolte in via principale dal Corpo Polizia Municipale di Baldissero Torinese, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 4) Copia della presente venga trasmessa al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri;

AVVERTE

1. che a norma dell'art. 3 , comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte, competente per territorio o in alternativa la Capo dello Stato entro 120 gg..



IL SINDACO
CORINTO Carlo